



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**

Studio ricognitivo sugli strumenti finanziari per lo sviluppo integrato e la valorizzazione dei territori montani

Document overview Quadri risorse finanziarie strumenti DARA aggiornati al I trim. 2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento per gli
Affari Regionali
e le Autonomie**



ITALIAE
Nuove formule organizzative per i territori


La carenza di risorse finanziarie nazionali ed europee per i territori montani ha ritardato programmi e piani di sviluppo locali, tuttavia nonostante politiche d'intervento spesso disomogenee, non è mancata una certa progettualità e visione di territorio, proveniente da aree montane del Paese, in cui è più forte che altrove l'azione sinergica di attori locali e stakeholder.

Inoltre, permane una forte Domanda di capacitazione complessiva del sistema che sia in grado di cogliere con tempestività ed efficacia le opportunità e gli strumenti per lo sviluppo.

In tale ambito è in atto una riflessione dello staff di coordinamento del progetto ITALIAE per un'azione concentrica in grado di impiantare un'efficace misura di accompagnamento.

In prima istanza, si presenta una ricognizione degli strumenti finanziari a favore dei territori montani gestiti e coordinati dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, oltre a strumenti generali a valere su normative specifiche.


Il tema degli strumenti finanziari per gli enti locali territoriali è ampio e non è complessivamente affrontato nel documento che si concentra su uno specifico studio ricognitivo.



Quadro dei Finanziamenti e stato delle procedure

NORMA	ANNUALITÀ	IMPORTO (euro)	STATO PROCEDURA
articolo 1, comma 761, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)	2016	5.000.000,00	Erogati 21.701.376,00 euro, nel maggio 2020, alle Regioni *
	2017	5.000.000,00	
	2018	5.000.000,00	
articolo 1, comma 970, legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione 2019)	2019	10.000.000,00	Definire la proposta di riparto per il concerto del MEF e del MPAAFT per il successivo parere della CU e la delibera CIPESS.
	2020	10.000.000,00	
a seguito della legge di bilancio 2021	2021	20.000.000,00	
	2022	20.000.000,00	
	2023	-	

* Gli importi erogati sono inferiori a quelli di finanziamento, a seguito dei tagli di bilancio della PCM.



Quadro dei finanziamenti e stato delle procedure

NORMA	ANNUALITÀ	IMPORTO (euro)	STATO PROCEDURA
art. 1, comma 319, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)	2013	1.000.000,00	Erogato interamente nel luglio 2016 a 100 comuni, per progetti preliminari sulla difesa del rischio idrogeologico
	2014	5.000.000,00	Erogati 11.197.867,85 euro nel luglio 2019, a seguito del Bando 1, a 407 comuni per il contrasto alla desertificazione commerciale. Da erogare 7.852.132,00 euro residui, con il successivo Bando 2 * Emanazione del Bando 2, nel luglio 2019 , per un importo di 16.290.319,00 euro (2018-2019 e residui 2014-2017); destinati a 34 aggregazioni di comuni per interventi di riduzione del rischio idrogeologico; in corso l'istruttoria sulle graduatorie regionali *
legge n. 147/2013, art. 1, comma 352 (Legge di stabilità 2014)	2015	5.000.000,00	
	2016	5.000.000,00	
	2017	5.000.000,00	
	2018	5.000.000,00	
	2019	5.000.000,00	
art. 1, comma 550, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)	2020	10.000.000,00	È stata approvata in sede di CU la proposta di utilizzare l'annualità per scorrere le graduatorie del Bando 2, abbreviando i tempi di erogazione e portando i beneficiari da 38 a 57 . è in corso l'istruttoria per individuare i beneficiari.
	2021	10.000.000,00	
	2022	10.000.000,00	
	2023	10.000.000,00	
	2024	10.000.000,00	

* Gli importi erogati sono inferiori a quelli di finanziamento, a seguito dei tagli di bilancio della PDCM

**FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE
CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE**

Normativa

art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, conv. da legge 3 agosto 2007, n. 127, sostit. da art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, da legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato da art. 2, c. 45, legge 22.12.2008, n. 203, è stato regolamentato ai fini applicativi con D.P.C. 13.11.2011.

Destinatari

20 comuni piemontesi confinanti con la regione autonoma Valle d'Aosta.
27 comuni veneti confinanti con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Finalità progetti

Sviluppo socioeconomico dei territori.
Tutela ambientale.

Modalità attuative

Bando DARA

Legge n.158 del 6 ottobre 2017 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni

favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.

Per piccoli comuni s'intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Tipologie di comuni beneficiari:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
- l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- m) comuni istituiti a seguito di fusione;
- n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultra periferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, è destinato al finanziamento di investimenti diretti a:

- 1.tutela dell'ambiente e dei beni culturali;**
- 2.mitigazione del rischio idrogeologico;**
- 3.salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici;**
- 4.messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;**
- 5.messa in sicurezza degli istituti scolastici;**
- 6.promozione dello sviluppo economico e sociale;**
- 7.insediamento di nuove attività produttive.**

Priorità incluse nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
- h) recupero dei pascoli montani.

Criteri generali per la selezione dei progetti:

- A. tempi di realizzazione degli interventi;**
- B. capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;**
- C. miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;**
- D. valorizzazione delle filiere locali della green economy;**
- E. miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;**
- F. impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.**

Priorità per Unioni di comuni

Il comma 6 dell'art.3 conferma il sostegno pubblico prioritario alle forme di aggregazione degli enti locali laddove recita «*Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a Unioni di comuni*».

L'art.4 prevede la possibilità per i piccoli Comuni di recuperare e riqualificare zone di particolare pregio nei centri storici e promuovere la realizzazione di alberghi diffusi.

I piccoli Comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio architettonico e culturale, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui alla presente legge.

Le Regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione a tali interventi integrati. Le iniziative di recupero dei centri urbani possono essere realizzate anche attraverso le misure riconducibili alla **strategia nazionale di green community di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015.**

I piccoli Comuni possono avvalersi delle risorse stanziata dalla presente legge per la promozione degli alberghi diffusi con particolare riferimento ai borghi antichi e ai centri storici abbandonati o spopolati. La definizione di albergo diffuso è demandata alle Regioni e alle Province Autonome.

L'art. 5 contiene misure volte a contrastare l'abbandono di terreni ed edifici in stato di abbandono nei piccoli Comuni.

I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

L'articolo 5 è di grande rilievo per la riqualificazione dei territori, tuttavia richiede da parte delle amministrazioni un'ampia e articolata ricognizione coerente con i tempi della presentazione degli interventi.

L'art. 8 sostiene lo sviluppo della rete a banda ultra larga e dei programmi di e-government nei piccoli Comuni.

Con riferimento all'obiettivo, inserito nell'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce, l'articolo stabilisce che le aree dei piccoli Comuni nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce (aree bianche), possano beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 65 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga, adottata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra larga.

L'art. 13 riguarda l'attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane.

I piccoli Comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante Unione di Comuni o Unione di Comuni montani svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

Questa disposizione declina perfettamente i principi della programmazione europea 2014-2020 con riferimento ai processi di formazione delle linee strategiche di programmazione dello sviluppo socio-economico del territorio e del relativo uso delle risorse finanziarie utili ad attuarle. Le strategie di sviluppo devono essere concepite a livello di sistemi territoriali, non più delimitati dai confini amministrativi degli enti, e dunque più idonei a cogliere le potenzialità e opportunità derivanti da economie di scala e razionalizzazione dei processi di sviluppo determinanti per il successo della programmazione.

Il divieto esplicito di ricorrere ad agenzie o strutture esterne alla PA, è conforme alla necessità di riportare alle tecnostrutture comunali, la responsabilità e i poteri di fissare obiettivi di sviluppo e conseguire i risultati attesi della programmazione, in un contesto in cui lo sviluppo partecipativo sia la determinate programmatica delle azioni.

Fondo per gli investimenti degli Enti territoriali – Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019)

I commi 122 e 123 istituiscono un piano di risorse per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali. La dotazione del fondo è di **2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 mld. per il 2020, 1,26 mld. mld. per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 mld. di euro.**

Lo strumento è caratterizzato da alcuni **automatismi e criteri oggettivi**, tuttavia la sua conoscenza per gli enti territoriali è fondamentale per una **razionale programmazione degli interventi** e soprattutto per elaborare **piani di sviluppo dei territori coerenti e sostenibili**, laddove le risorse finanziarie costituiscono l'elemento dirimente ai fini della **fattibilità**.

Fondo per la progettazione degli enti locali

Il Fondo rotativo per la progettualità gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, istituito dalla Legge n.549/1995, si configura quale misura di rafforzamento della capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche finalizzata a favorire la spesa per investimenti pubblici.

Attraverso il Fondo rotativo per la progettualità, l'ente può chiedere di anticipare in tutto o in parte le spese relative agli incarichi professionali esterni per la realizzazione di una o più fasi progettuali, sia di singoli investimenti sia di insiemi di investimenti funzionalmente collegati.

L'erogazione dell'intero importo dovrà avvenire, in una o più soluzioni, entro 18 mesi dalla concessione. Gli interessi sull'Anticipazione sono a carico del bilancio dello Stato.

Estensione della sua applicazione nella Legge 30.12.2018 n.143 – (Legge di bilancio 2019)

<http://www.italiae.affariregionali.it>

italiae.dara@governo.it